



## CHECK LIST: PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (dettaglio “Altre specie”)

Da compilare per tutte le specie animali.

	Criterio/requisito	Evidenza	Giudizio			
			Favorevole		Sfavorevole	
			SI	si	no	NO
<b>1.</b>	<b>PERSONALE</b>					
1.1	<p>Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti (DLvo 146/01, allegato, punto 1).</p> <p><i>Indicare il n. di addetti:</i></p>	<p>Gli animali sono accuditi da un numero SUFFICIENTE di addetti.</p> <p><i>Non esistono indicazioni specifiche sul numero massimo di animali che un addetto può seguire per garantire loro il benessere. Sono da considerare le linee guida del CRENBA che, nel caso in cui la cura quotidiana delle bovine da latte e le operazioni di mungitura siano eseguite da operatori distinti, giudica sufficiente il rapporto di un addetto per meno di 300 capi totali, mentre nel caso di aziende in cui l'addetto agli animali svolga anche le mansioni di mungitura, considera sufficiente un operatore fino a 100 animali totali. Per quanto riguarda i bovini da carne, viene considerato sufficiente il rapporto di un addetto per un numero di animali tra 400 e 800. Per i suini, viene indicato come numero sufficiente il rapporto di 1 operatore per 2.000-4-000 animali per i siti 3, e di 1 operatore per 1.500-3.000 animali per i siti 2.</i></p>	x			
		<p>Gli animali sono accuditi da un numero INSUFFICIENTE di addetti quando si rilevino situazioni critiche (es. ritardi nella mungitura, animali che presentano lesioni o sintomatologica non rilevata, ecc..) che possono derivare, esclusivamente o congiuntamente ad altri determinanti, dalla carenza di manodopera. L'esito sfavorevole si rileva in presenza di altre non conformità.</p>			x	
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.	<p>Il personale intervistato addetto agli animali HA RICEVUTO istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative. Presenza di istruzioni o opuscoli su buone pratiche o obblighi di legge.</p>	x			
		<p>Il personale intervistato addetto agli animali HA RICEVUTO istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative. Assenza di istruzioni documentate</p>		x		
		<p>Il personale intervistato addetto agli animali NON dimostra di aver ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.</p>			x	
1.3	<p>Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali.</p> <p>- <i>Indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi, ecc).</i></p> <p>- <i>Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).</i></p> <p>(Per i broiler la formazione deve includere i metodi di abbattimento)</p>	<p>PRESENZA di personale adeguatamente formato sul benessere animale (attestati di partecipazione a corsi organizzati da AC, associazioni di categoria o dal veterinario aziendale nell'ambito di programmi di formazione sul campo) con almeno un corso negli ultimi 3 anni.</p>	x			
		<p>PRESENZA di personale che, seppur in assenza di attestati formali, risulta da interviste a conoscenza dei requisiti sul benessere animale.</p>		x		
		<p>ASSENZA di personale adeguatamente formato sul benessere animale.</p>			x	
<b>2.</b>	<b>ISPEZIONE (Controllo degli animali)</b>					



2.1	Gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/di.	Gli animali risultano ispezionati almeno 1 volta/dì sulla base delle dichiarazioni dell'allevatore, delle registrazioni disponibili e dall'assenza di animali malati o feriti o con comportamenti anomali non identificati. <i>"I bovini dovrebbero essere ispezionati almeno una volta al giorno e, preferibilmente, più di frequente. Gli animali malati o feriti o con comportamenti anomali devono essere ispezionati di frequente, più di una volta al giorno. Gli animali legati e i vitelli stabulati dovranno essere ispezionati almeno due volte al giorno; i vitelli allevati all'aperto dovranno essere ispezionati almeno una volta al giorno." (CE draft 8/09 articolo 5, punto 1). "Ogni animale dovrebbe essere ispezionato almeno una volta al giorno. Questa ispezione dovrebbe servire per scorgere eventuali zoppie o altri casi di malattia. Se vengono riscontrate delle anomalie, l'animale colpito dovrebbe ricevere il prima possibile un appropriato trattamento." (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 21; Sezione D Management). <i>"La disponibilità e la qualità degli alimenti e dell'acqua di abbeverata devono essere controllati almeno giornalmente." (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 22; Sezione D Management).</i></i>	x			
		Gli animali NON sono ispezionati almeno 1 volta/dì, sulla base delle dichiarazioni dell'allevatore e delle registrazioni disponibili, ma non si evidenziano problemi di salute legati a trascuratezza.			x	
		Gli animali NON sono ispezionati almeno 1 volta/dì ed emergono situazioni critiche (es. ritardi nella mungitura, animali che presentano lesioni o sintomatologia non rilevata, ecc..) che possono derivare, esclusivamente o congiuntamente ad altri determinanti, dalla mancata ispezione giornaliera. L'esito sfavorevole è sempre collegato ad altre non conformità.				x
2.2	È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.	PRESENZA illuminazione ADEGUATA (fissa o mobile) che consente l'ispezione completa degli animali. <i>"Quando vengono richieste precise attività delle vacche durante la notte, è necessaria un'intensità della luce superiore a 30 lux." (Raccomandazione 39 – EFSA Journal 2012; 10(1):2554). "Durante la fase d'illuminazione in ciclo di 24 ore, i bovini non sono tenuti permanentemente ad una intensità di luce, misurata a livello dell'occhio, inferiore a 40 lux. Le fonti di luce artificiale sono installate in modo da non causare disagio agli animali" (CE draft 8/09 articolo 18 punto 3). "I regimi di illuminazione artificiale dovrebbero prevenire problemi di salute e comportamento. Tale illuminazione in un ciclo di 24 ore dovrebbe includere un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore e un periodo di buio ininterrotto o una debole illuminazione notturna non inferiore alle 8 ore, ad eccezione di quando la luce o il buio naturali lo impediscono." – "Tutte le strutture dovrebbero disporre di illuminazione sufficiente per permettere ai bovini di vedersi l'un l'altro e di essere visti chiaramente, per esaminare ciò che li circonda e mostrare un livello normale di attività. Durante la fase di illuminazione in un ciclo di 24 ore, i bovini non dovrebbero essere tenuti permanentemente ad una intensità di luce, misurata a livello dell'occhio, inferiore a 40 lux. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali." (CE draft 8/09 articolo 18, punti 2 e 3).</i>	x			
		ASSENZA illuminazione ADEGUATA (fissa o mobile) che consente l'ispezione completa degli animali.			x	
2.3	Sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole. (vedi punti successivi locali infermeria)	PRESENZA lettiera asciutta e confortevole nei recinti/locali di isolamento.	x			
		ASSENZA lettiera asciutta e confortevole nei recinti/locali di isolamento.			x	
2.4	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono	Non si rileva la presenza di animali malati o feriti non sottoposti a trattamento appropriato.	x			



	immediatamente un trattamento appropriato.	Presenza di animali malati o feriti in modo lieve non identificati e/o trattati in modo non completamente appropriato ( <i>identificare le cause ed evidenziare la criticità ai punti precedenti: presenza sufficiente di personale, formazione del personale, controllo giornaliero degli animali</i> ).			x	
		Presenza di animali malati o feriti, in modo grave, non identificati e quindi non sottoposti a trattamento ( <i>identificare le cause ed evidenziare la criticità ai punti precedenti: presenza sufficiente di personale, formazione del personale, controllo giornaliero degli animali</i> ).				x
2.5	In caso di necessità viene consultato un medico veterinario.	Presenza di diagnosi e ricette che evidenziano l'intervento del medico veterinario nei casi di necessità.	x			
		ASSENZA intervento del medico veterinario nei casi di necessità.			x	
2.6	Il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie. ( <i>vedi anche presenza locale isolamento con presenza di lettiera e locale infermeria</i> )	PRESENZA recinto individuale di isolamento adatto e con dimensioni adeguate.	x			
		ASSENZA recinto individuale di isolamento adatto e con dimensioni adeguate.			x	
<b>3.</b>	<b>TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)</b>					
3.1	È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme.	PRESENZA del registro dei trattamenti farmacologici e conformità alla normativa (presenza di registrazioni corrette e aggiornate) e PRESENZA di una procedura per l'identificazione degli animali trattati.	x			
		PRESENZA del registro dei trattamenti farmacologici e conformità alla normativa (presenza di registrazioni corrette e aggiornate).		x		
		PRESENZA del registro dei trattamenti farmacologici ma con errori formali che consentono comunque la tracciabilità dei trattamenti (parti non compilate, mancato rispetto dei tempi di compilazione, mancata indicazione confezioni residue).			x	
		ASSENZA registro dei trattamenti farmacologici conforme alla normativa.				x
3.2	È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata.	PRESENZA del registro di carico scarico e PRESENZA compilazione completa con regolare registrazione della mortalità	x			
		PRESENZA registro di carico scarico ma compilazione incompleta. (Es, Bovini: uno o più animali NON sono presenti nel registro aziendale; uno o più animali sono presenti nel registro aziendale, ma non in allevamento. Avicoli: le registrazioni sono carenti di alcuni dati, o non sono stati registrati i dati per tutti i capannoni presenti). NON sono rispettati i tempi per la corretta esecuzione della registrazione (es. bovini: capi nati/morti/usciti/entrati da più di 3 gg). Bovini: le irregolarità riguardano meno del 5% dei capi presenti in allevamento e la problematica non è stata oggetto di rilievo nella verifica precedente.			x	
		ASSENZA del registro di carico scarico o le irregolarità sopra descritte				



		riguardano (per i bovini) il 5% o più dei capi presenti in allevamento e/o la problematica è già stata oggetto di rilievo nella verifica precedente.				x
3.3	Gli animali sono correttamente identificati e registrati (se previsto dalla normativa).	Tutti gli animali presenti in allevamento sono correttamente identificati e registrati nel registro aziendale e le registrazioni risultano complete	x			
		L'identificazione individuale degli animali non è completa; (Es., Bovini: uno o più animali riportano una sola marca auricolare. Tuttavia sono presenti le richiesta di duplicati che evidenziano corrette procedure interne di verifica e gestione dell'identificazione. Può essere presente una procedura documentata (es. registro ARAP o altre modalità di registrazioni necessarie per modalità organizzative) per la gestione dell'identificazione degli animali mediante marche aziendali che deve assicurare in modo indiscutibile la corrispondenza degli animali.)	x			
		L'identificazione individuale degli animali non è completa; (Es., Bovini: Uno o più animali riportano una sola marca auricolare. NON è presente la richiesta di duplicati. Le irregolarità riguardano meno del 5% dei capi presenti in allevamento e la problematica non è stata oggetto di rilievo nella verifica precedente).			x	
		Uno o più animali riportano una sola marca auricolare. NON è presente la richiesta di duplicati. Le irregolarità riguardano il 5% o più, dei capi presenti in allevamento e/o la problematica è già stata oggetto di rilievo nella verifica precedente.				x
3.4	È presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento.	PRESENZA piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento costituito o dalla dichiarazione dell'allevatore che si riferisce ad un manuale di BPI o dalla presenza di alcune istruzioni documentate, da programmi di verifica (es. piano monitoraggio infestanti, piano controllo t°, piano si pulizia e disinfezione, piano controllo inibenti e aflattossine nel latte, ecc.) e dalle relative registrazioni (vedi Intesa Stato Regioni 2007 sul latte e manuali BPI sito Regione Piemonte e sito Ministero della Salute).	x			
		ASSENZA piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento.			x	
3.5	I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.	PRESENZA conservazione dei registri per il periodo stabilito dalla normativa vigente.	x			
		ASSENZA conservazione dei registri per il periodo stabilito dalla normativa vigente.			x	
<b>4.</b>	<b>LIBERTÀ DI MOVIMENTO</b>					
4.1	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni.	PRESENZA di sufficiente ed adeguato spazio a disposizione di ogni animale. (valutare possibilità di movimento, assenza di lesioni)	x			
		ASSENZA di adeguato spazio a disposizione di ogni animale con limitata libertà di movimento e assenza di lesioni negli animali			x	
		ASSENZA di sufficiente ed adeguato spazio a disposizione di ogni animale.				x
4.2	I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà.	PRESENZA di adeguati locali di stabulazione (es. valutare possibilità di movimento, assenza di lesioni).	x			
		ASSENZA di adeguato spazio a disposizione di ogni animale con limitata libertà di movimento e assenza di lesioni negli animali			x	
		ASSENZA di adeguati locali di stabulazione.				x
4.3	Gli attacchi eventualmente utilizzati	PRESENZA di attacchi adeguati (es. valutare assenza di animali con lesioni, posture anomale, attacchi troppo corti o che possano	x			



	non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati.	provocare strangolamenti o ferite).					
		Presenza di attacchi non completamente adeguati ma in grado di assicurare comunque un livello accettabile di benessere animale				X	
		ASSENZA di attacchi adeguati con situazioni in grado di compromettere la qualità della vita degli animali. (es. valutare presenza di animali con lesioni, posture anomale, attacchi troppo corti o che possano provocare strangolamenti o ferite).					X
4.4	I recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti. <i>(vedi anche presenza locale isolamento con presenza di lettiera e locale infermeria)</i>	PRESENZA di recinti di isolamento di dimensioni adeguate (rispetto al n. di capi introdotti in azienda) e conformi alle disposizioni vigenti (vedi requisiti "LIBERTA' DI MOVIMENTO" – "EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE")	X				
		ASSENZA di recinti di isolamento di dimensioni adeguate (rispetto al n. di capi introdotti in azienda) e conformi alle disposizioni vigenti (vedi requisiti "LIBERTA' DI MOVIMENTO" – "EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE")				X	
<b>5.</b>	<b>EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE</b>						
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.	PRESENZA di materiali di costruzione, recinti e attrezzature non nocivi per gli animali, non taglienti e facilmente lavabili e disinfettabili.	X				
		PRESENZA di materiali di costruzione, recinti e attrezzature che in alcune parti potrebbero creare un danno agli animali o non essere correttamente sanificabili.				X	
		PRESENZA generalizzata di materiali di costruzione, recinti e attrezzature potenzialmente nocivi per gli animali, taglienti e non lavabili e disinfettabili.					X
5.2	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato.	PRESENZA di riparo adeguato per gli animali stabulati all'aperto. <i>"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute." (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 12). "Quando gli animali sono tenuti all'aperto, dovrebbero avere accesso ad un riparo dove proteggersi in caso di condizioni climatiche avverse, come il freddo, la pioggia, il vento ed il sole." (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 12; Sezione B Housing).</i>	X				
		ASSENZA di riparo adeguato per gli animali stabulati all'aperto (es. al pascolo mancano facili punti d'accesso per l'abbeverata, la superficie è particolarmente ghiaiosa e accidentata rappresenta un rischio di lesioni ai piedi, non sono presenti specifiche attrezzature o idonei ricoveri naturali efficaci per il riparo dal sole, dal vento e dalle intemperie).				X	
5.3	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia.	ASSENZA di evidenze che apparecchiature e impianti elettrici possano rappresentare un pericolo di folgorazione per gli animali (es. scatole elettriche non protette, fili volanti, apparecchiature in cattivo stato di manutenzione con aree elettriche a vista, ecc.) e, ove previsto per gli impianti di nuova costruzione, conformità alle norme vigenti in materia.	X				
		Presenza di problemi di manutenzione a carico dell'impianto elettrico tali da non rappresentare un rischio probabile per gli animali				X	
		Apparecchiature e gli impianti elettrici in cattivo stato di manutenzione (es. scatole elettriche non protette, fili volanti, apparecchiature in cattivo stato di manutenzione con aree elettriche a vista, assenza salvavita e impianto di terra, ecc.) tale da rappresentare un pericolo per la salute degli animali e non conforme					X



		alle norme vigenti in materia (effettuare segnalazione allo SPRESAL).				
5.4	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. All'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali. Per le galline ovaiole: valutare anche l'adeguatezza dell'isolamento termico della struttura e il riscaldamento)	PRESENZA buona ventilazione con quantità limitata di polveri, temperature accettabili in relazione alla specie e basse concentrazioni di gas. <i>Il range di temperatura ideale nel bovino da ingrasso è tra 7 e 20°C con un optimum tra 12 e 15°C (Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. EFSA Journal 2012;10(5):2669). "La concentrazione massima di ammoniaca dovrebbe essere &lt; 20 ppm." (EFSA Journal 2012; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress; Raccomandazione 2). "Come indicazione, i bovini non dovrebbero essere esposti permanentemente a livelli superiori a tali limiti: ammoniaca, 20 ppm; anidride carbonica, 3000 ppm; acido solfidrico, 0,5 ppm; ..." (CE draft 8/09 articolo 13, punti 1-2).</i> ASSENZA buona ventilazione, quantità limitata di polveri, temperature accettabili in relazione alla specie e basse concentrazioni di gas.	x			
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento.	PRESENZA di una procedura per la pulizia delle attrezzature per l'alimentazione automatica, e evidenza dello stato di pulizia di queste ASSENZA di una procedura per la pulizia delle attrezzature per l'alimentazione automatica, i ma evidenza dello stato di pulizia di questi ASSENZA evidenza dello stato di pulizia delle attrezzature per l'alimentazione automatica	x			
5.6	Gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità.	PRESENZA evidenza di rimozione regolare degli escrementi, dell'urina e dei foraggi non mangiati o caduti (valutazione dello stato di pulizia degli ambienti e degli animali). ASSENZA evidenza di rimozione regolare degli escrementi, dell'urina e dei foraggi non mangiati o caduti.	x			
5.7	I pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali. (Galline ovaiole: valutare che il pavimento fornisca sostegno adeguato a ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa; Suini: se non è prevista una lettiera i pavimenti devono essere a superficie rigida, piana e stabile)	PRESENZA pavimenti adeguati (es. valutare tipo di pavimentazione e stato di pulizia, dimensioni delle poste, assenza di lesioni a carico degli arti degli animali, ecc.) Pavimenti parzialmente adeguati con assenza di lesioni agli animali ASSENZA pavimenti adeguati con presenza negli animali di lesioni riconducibili alla pavimentazione	x			
5.8	È presente un locale/recinto infermeria	PRESENZA di un locale/area/recinto chiaramente identificato e PRESENZA permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità	x			



	chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente.	sufficiente				
	<i>Vedi locale isolamento/infermeria</i>	PRESENZA di un locale/area/recinto infermeria per isolare gli animali infettati non formalmente identificata, ma ASSENZA permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente		x		
		ASSENZA di un locale/area/recinto infermeria per isolare gli animali infettati e ASSENZA permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente.			x	
5.9	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.	PRESENZA locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti adeguatamente separati e puliti.	x			
		PRESENZA locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti adeguatamente separati in condizioni non ottimali di igiene e pulizia			x	
		ASSENZA locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti adeguatamente separati e puliti o situazioni di gravi carenze di igiene e manutenzione				x
5.10	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.	PRESENZA adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed adeguato periodo di riposo per gli animali (es. valutare anche lo stato di pulizia delle finestre e delle attrezzature per l'illuminazione artificiale). <i>"Gli animali non dovrebbero essere tenuti costantemente al buio o alla luce. Dovrebbe essere fornito un ciclo luce-buio giornaliero sufficiente per consentire la normale attività degli animali e per facilitare le ispezioni da parte degli operatori." (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 10; Sezione B Housing). "I bovini stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dovrebbero avere un'illuminazione artificiale che segue la periodicità naturale in maniera sufficiente per la loro salute e benessere, in modo da facilitare i comportamenti naturali e consentire un'ispezione adeguata degli animali." (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. "Animal welfare and beef cattle production systems").</i>	x			
		ASSENZA adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed adeguato periodo di riposo per gli animali (es. animali sempre al buio).			x	
6.	<b>ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE</b>					
6.1	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno.	Gli impianti automatici o meccanici (ove presenti e sia necessario altrimenti N/A) vengono ispezionati almeno 1 volta al giorno. (Intervista con l'operatore)	x			
		Gli impianti automatici o meccanici ove presenti e sia necessario NON vengono ispezionati almeno 1 volta al giorno.			x	
6.2	Sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore.	PRESENZA idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore (es. l'abbeveratoio dovrebbe permettere ai bovini di immergere con facilità la bocca nell'acqua abbassando la testa, il flusso di riempimento dovrebbe corrispondere a 20 l/min per gli abbeveratoi a livello e a 10 l/min per quelli a tazza, la pulizia ed il controllo degli abbeveratoi a disposizione di ciascun gruppo di animali dovrebbero essere eseguiti giornalmente in modo da rimuovere sia la sporcizia, sia le eventuali ostruzioni al normale flusso idrico).	x			
		PRESENZA idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore ma funzionamento parziale o ridotto per un tempo limitato			x	
		ASSENZA idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore (non viene ritenuta conforme la somministrazione di acqua frazionata o la presenza anche di un				x



		singolo soggetto allevato in assenza di acqua somministrata ad libitum. Es. in stabulazione fissa tutte le tazzette devono essere funzionanti, al pascolo deve essere sempre presente vasca di acqua a disposizione degli animali, se l'approvvigionamento idrico è "manuale" i recipienti utilizzati devono contenere una quantità di acqua decisamente superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo, ...).				
6.3	Sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime.	PRESENZA impianti automatici per la somministrazione del mangime. ASSENZA impianti automatici per la somministrazione del mangime.			N/A	N/A
6.4	Sono presenti misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione).	PRESENZA misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione). <b>OVE PRESENTI, ALTRIMENTI N/A.</b>	x			
		ASSENZA misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione).				x
6.5	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso.	PRESENZA adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso. <b>OVE ASSENTE VENTILAZIONE NATURALE, ALTRIMENTI N/A</b>	x			
		ASSENZA adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso.				x
6.6	È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti.	PRESENZA sistema di allarme che segnali eventuali guasti. <b>OVE PRESENTI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA O VENTILAZIONE IN ASSENZA DI APERTURE, ALTRIMENTI N/A</b>	x			
		ASSENZA sistema di allarme che segnali eventuali guasti.				x
6.7	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR.	PRESENZA apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR.	x			
		ASSENZA apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR.			x	
<b>7.</b>	<b>ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE</b>					
7.1	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente.	Agli animali vengono somministrate solo sostanze a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente.	x			
		Agli animali vengono somministrate altre sostanze oltre quelle a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente.				x
7.2	I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti	PRESENZA prescrizione veterinaria a fronte dell'effettuazione di trattamenti terapeutici (nei casi in cui è obbligatoria).	x			





	da un medico veterinario.	ASSENZA prescrizione veterinaria a fronte dell'effettuazione di trattamenti terapeutici (nei casi in cui è obbligatoria). Gli animali saranno sottoposti a vincolo sanitario sino alla scadenza dei tempi di sospensione previsti per l'uso del farmaco in deroga (28 giorni)				X
7.3	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.	PRESENZA alimentazione adeguata per gli animali. <i>Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali è indispensabile che l'alimentazione sia adeguata allo sviluppo corporeo, all'età e al peso dell'animale; pertanto dovrebbe essere presente una razione specificatamente calcolata. In generale, si ritiene importante la presenza di un alimentarista professionista e di specifici addetti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti. Una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione mediante il Body Condition Score (BCS) che rimane, comunque, un carattere indicante prevalentemente lo stato fisiopatologico del soggetto.</i>	X			
		Assenza di uno schema di razionamento che tenga conto delle diverse fasi dell'allevamento o privo di adeguato supporto scientifico seppur in assenza di evidenze negative sulla stato di nutrizione degli animali			X	
		ASSENZA alimentazione adeguata per gli animali con soggetti in condizioni non ottimali dal punto di vista dello stato di nutrizione (BCS insufficiente o soggetti cachettici)				X
7.4	Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni.	PRESENZA sistemi automatici per assicurare l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente (se non viene praticata l'alimentazione ad libitum) o PRESENZA della possibilità per tutti gli animali di accedere all'alimento contemporaneamente (es. valutare dimensionamento del fronte mangiatoia /numero di postazioni rispetto al numero di animali, BCS degli animali).	X			
		ASSENZA sistemi automatici per assicurare l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente (se non viene praticata l'alimentazione ad libitum) o ASSENZA della possibilità per tutti gli animali di accedere all'alimento contemporaneamente (es. valutare dimensionamento del fronte mangiatoia /numero di postazioni rispetto al numero di animali, BCS degli animali).			X	
7.5	La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	PRESENZA idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore (es. l'abbeveratoio dovrebbe permettere ai bovini di immergere con facilità la bocca nell'acqua abbassando la testa, il flusso di riempimento dovrebbe corrispondere a 20 l/min per gli abbeveratoi a livello e a 10 l/min per quelli a tazza, la pulizia ed il controllo degli abbeveratoi a disposizione di ciascun gruppo di animali dovrebbero essere eseguiti giornalmente in modo da rimuovere sia la sporcizia, sia le eventuali ostruzioni al normale flusso idrico).	X			
		PRESENZA idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore ma funzionamento parziale o ridotto per un tempo limitato			X	
		ASSENZA idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore. <i>Non viene ritenuta conforme la somministrazione di acqua frazionata o la presenza anche di un singolo soggetto allevato in assenza di acqua somministrata ad libitum (es. in stabulazione fissa tutte le tazzette devono essere funzionanti, al pascolo deve essere sempre presente vasca di acqua a disposizione degli animali, se l'approvvigionamento idrico è "manuale" i recipienti utilizzati devono</i>				X



		<i>contenere una quantità di acqua decisamente superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo, ...).</i>				
<b>8.</b>	<b>MUTILAZIONI</b>					
8.1	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19. <i>È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.</i>	<p>PRESENZA rispetto normativa sulle mutilazioni.</p> <p><b>Bovini:</b> ASSENZA di soggetti con la coda tagliata o nel caso di uno o più soggetti con la coda tagliata, PRESENZA certificato medico veterinario che attesti esigenza terapeutica della caudotomia o PRESENZA registrazione trattamento sul registro dei farmaci; cauterizzazione dell'abbozzo corneale effettuata entro le 3 settimane di vita effettuata con pasta o matita caustica o in alternativa con decornatore elettrico sotto controllo veterinario e con ricorso all'anestesia – in caso di decornazione effettuata oltre le 3 settimane di vita: PRESENZA di certificazione veterinario AZIENDALE per cauterizzazione dell'abbozzo corneale effettuata mediante anestesia o PRESENZA registrazione trattamento sul registro dei farmaci;</p> <p><b>Avicoli:</b> PRESENZA certificato medico veterinario che attesti esigenza terapeutica della bruciatura dei tendini o del taglio delle ali o PRESENZA registrazione trattamento sul registro dei farmaci. Nel caso in cui si faccia ricorso al taglio del becco PRESENZA di apparecchiature per ridurre al minimo le sofferenze degli animali.</p> <p>Castrazione effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato (intervista con gli operatori, presenza attestati di partecipazione a corsi di formazione).</p>	x			
		ASSENZA rispetto normativa sulle mutilazioni.				x
<b>9.</b>	<b>PROCEDURE D'ALLEVAMENTO</b>					
9.1	Non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a	PRESENZA pratiche di allevamento che non provochino agli animali sofferenze o lesioni.	x			
		ASSENZA pratiche di allevamento che non provochino agli animali sofferenze o lesioni.				x



	taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti).					
9.2	I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente.	PRESENZA di una procedura per la pulizia dei fabbricati, dei recinti, delle attrezzature e degli utensili, ed evidenza dello stato di pulizia di questi	x			
		ASSENZA di una procedura per la pulizia dei fabbricati, dei recinti, delle le attrezzature e degli utensili, ma evidenza dello stato di pulizia di questi			x	
		I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili risultano molto sporchi e in cattivo stato di manutenzione.				x